



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

**ORDINANZA N° 74/2024**

**Oggetto:** Emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 35/2024 in data 03.06.2024.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado:

- Visto** il D.lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE", in particolare l'art. 2 comma 1 lettera e) che determina la stagione balneare nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, e l'art. 4 comma 1 lettera e) che prevede la facoltà da parte delle Regioni di ridurre o ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- Vista** l'Ordinanza di balneazione n. 77 in data 13/04/2022 del Comune di Grado, in particolare l'art. 1 che disciplina la durata della stagione balneare;
- Vista** l'Ordinanza di balneazione n. 41 in data 28/03/2024 del Comune di Lignano Sabbiadoro, in particolare l'art. 1 che disciplina la durata della stagione balneare;
- Vista** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 35/2024 in data 03/06/2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Visto** il Dispaccio prot. n. 113761 in data 27/08/2024 "Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio" del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera, con il quale viene richiesto alle articolazioni periferiche del Corpo di provvedere ad adeguare le proprie ordinanze con la massima tempestività, in maniera da sancire l'obbligo in capo ai concessionari demaniali marittimi, per l'intera durata della stagione balneare, di garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti;
- Ritenuto** doveroso, pertanto, valutare l'adozione di misure idonee atte ad adeguare l'odierno assetto regolatorio del servizio di salvamento nelle aree di giurisdizione di questo Circondario Marittimo, come già disciplinato dall'ordinanza di sicurezza balneare n.35/2024 del 03/06/2024;
- Considerato** che le iniziative di natura imprenditoriale non possono e non devono far recedere le esigenze di tutela dei Beni primari quali la tutela della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, tanto meno in un periodo, quello sino al 30 Settembre come sopra definito dalle ordinanze del Comune di Grado e Lignano Sabbiadoro;

- Considerato** che l'art. 117, c.2 lett. h) ed m), nonché 118 della Carta Costituzionale, dell'art.59 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616, del combinato disposto degli articoli 104 e 105 del D.lgs. 31 Marzo 1998 n.112;
- Considerato** che la disciplina posta a presidio della sicurezza della vita umana in mare si fonda sul criterio costituzionale di cui all'art. 117 lettera m) della Costituzione in merito alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- Considerato** che l'art. 117, secondo comma, let h) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa statale la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, e secondo un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Cost. 29 dicembre 2004, n.428; id. 13 Giugno 2006, n.222), entro la nozione di "sicurezza pubblica" devono ritenersi ricompresi tutti gli aspetti che riguardano l'incolumità personale ed i fattori che la pongono a rischio;
- Considerato** che la facoltà in capo ai concessionari di aprire gli stabilimenti balneari per mere "finalità elioterapiche", al di fuori della stagione balneare, non esime dall'esigenza di tutela del bene primario della vita umana in mare;
- Considerati** i contenuti della Sentenza TAR Veneto Sez. I sent. 00259/2022 in data 26.01.2022, che ha stabilito che "i compiti di programmazione, regolamentazione e coordinamento del soccorso e del salvataggio in mare, finalizzati a garantire la realizzazione di un efficace pattugliamento delle coste e la tempestività degli interventi di soccorso in mare, spettano alla Capitaneria di Porto e non al Comune, e che le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono di competenza dell'Autorità Marittima"
- Confermata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'esercizio delle attività marittime, della balneazione in acque marittime e degli altri usi del mare su di esse incidenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Grado;
- Considerato** che nell'esercizio della propria discrezionalità, la scrivente Autorità Marittima debba determinare autonomamente il periodo di vigenza delle norme che disciplinano il servizio di salvamento e la sicurezza della balneazione nell'area di giurisdizione, non potendo ritenere in alcun modo vincolante il periodo individuato come "Stagione Balneare" dagli Enti Locali per i propri scopi;
- Considerato** necessario conformare le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 35/2024 a quelle emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

# **ORDINA**

## **Articolo unico**

1. all'articolo 4 dell'ordinanza n.35/2024 dell'ordinanza di sicurezza balneare n.35/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è abrogato e così sostituito:

Le strutture balneari sono obbligate ad assicurare il servizio di salvamento **dalle ore 09:00 alle ore 19:00**, nel periodo compreso **dal 15 Giugno al 15 Settembre**. Qualora i concessionari intendano fornire i servizi turistico/balneari oltre tali orari, gli stessi dovranno garantire il servizio di salvamento, dandone informazione mediante l'affissione di appositi cartelli all'ingresso dello stabilimento. A tal fine si intende per "servizio turistico-balneare" l'insieme delle attività legate alla fruizione del mare nonché quelle di noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, cabine e/o spogliatoi, natanti da spiaggia, solarium.

**Le strutture balneari, al di fuori del periodo precedentemente indicato e comunque all'interno della stagione balneare (dal 1 maggio al 30 settembre), così come definita nell'arco temporale stabilito dalle vigenti normative in premessa citate, possono ridurre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari assicurando comunque i servizi di salvamento durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento e secondo quanto previsto al successivo comma 6.**

### **ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione, sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio nonché degli Uffici Marittimi dipendenti e dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione, dalle strutture balneari e dai concessionari di ormeggi/pontili presso il Circondario Marittimo di Grado. Sarà consultabile sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/grado](http://www.guardiacostiera.it/grado) alla voce "ordinanze".

Tutte le norme espresse in forma dissimile o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni impartite con la presente Ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, salvo che il fatto non costituisca reato, in ragione della fattispecie violata.

Grado, 13/09/2024

**IL COMANDANTE**

**T.V. (CP) Domenico CASTRO**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005)